



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La rateizzazione delle plusvalenze sui marchi non iscritti in bilancio

L'utilizzo del credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate

Gli effetti della Brexit sul commercio di beni e servizi

L'applicazione dell'inversione contabile alle operazioni che rientrano "oggettivamente" nel meccanismo del reverse charge

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

I requisiti per la deducibilità delle quote di ammortamento

L'ambito di applicazione del regime di non imponibilità proprio delle cessioni all'esportazione

L'esigibilità dell'Iva sulle prestazioni di servizi

GIURISPRUDENZA DI MERITO

I requisiti di una corretta analisi per la verifica transfer pricing

La rateizzazione delle plusvalenze sui marchi non iscritti in bilancio

Agenzia delle entrate – Risposta all’istanza di interpello del 4 febbraio 2020, n.19

L’Agenzia delle entrate, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, anche nell’ipotesi in cui i marchi non siano stati iscritti in bilancio, non essendo stato sostenuto alcun costo per il loro acquisto o la loro produzione, trova applicazione l’art.86, comma 4 del Tuir, ai sensi del quale il contribuente può, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, derogare al regime naturale di tassazione integrale nell’esercizio di formazione della plusvalenza, optando per un regime di tassazione frazionata, in cui la plusvalenza, derivante da una cessione a titolo oneroso dell’*intangibile asset*, concorre a formare il reddito in quote costanti nell’esercizio in cui viene realizzata e nei successivi, ma non oltre il quarto.

[torna su](#)

L’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate

Agenzia delle entrate – Risposta all’istanza di interpello del 30 gennaio 2020, n.18

L’Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività, non ancora dedotte dal reddito imponibile, per imposte anticipate iscritte in bilancio, c.d. “*deferred tax asset*”, di cui all’art.2, commi 55-57, del dl 29 dicembre 2010, n.225. In particolare, l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, il contribuente può scegliere alternativamente di:

- utilizzare il credito da *DTA* in compensazione c.d. “orizzontale”, se risultano imposte da versare all’esito della trasformazione, e chiedere il rimborso dell’eventuale residuo nella prima dichiarazione utile;
- cederlo infragruppo al valore nominale, ai sensi dell’art.43-ter del dpr 29 settembre 1973, n.602, se non risultano imposte da versare.

[torna su](#)

Gli effetti della *Brexit* sul commercio di beni e servizi

Consiglio dell’Unione europea - Decisione (UE) 2020/135 del 30 gennaio 2020

Il Consiglio dell’Unione europea ha ratificato la conclusione dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Ue. In particolare, tale accordo, in vigore dal 1 febbraio 2020, prevede un periodo transitorio, propedeutico ad un’uscita graduale, che durerà fino al 31 dicembre 2020, nel quale il Regno Unito continuerà ad applicare il diritto comunitario ma non sarà più rappresentato nelle istituzioni dell’Unione. A partire, invece, da gennaio 2021, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione europea e, pertanto, gli scambi commerciali non potranno qualificarsi come operazioni intra unionali ma come operazioni extra-Ue, con conseguente applicazione dei relativi dazi, salva l’ipotesi in cui intervenga un accordo di libero scambio.

[torna su](#)

L'applicazione dell'inversione contabile alle operazioni che rientrano "oggettivamente" nel meccanismo del *reverse charge*

Agenzia delle entrate – Risposta all'istanza di interpello del 24 gennaio 2020, n.11

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità del meccanismo dell'inversione contabile nell'ipotesi di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo Ue identificato ai fini Iva in Italia. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ricordando che, ai sensi dell'art.7-ter, comma 1 del Decreto Iva, le prestazioni di servizi si intendono effettuate nel luogo in cui è stabilito il committente, ha chiarito che, l'imposta è assolta, (i) dal committente, se questi è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, (ii) dal prestatore, se il committente è un soggetto passivo non stabilito in Italia. Infine, conclude l'Amministrazione, la richiamata disciplina non trova applicazione nel caso di operazioni che rientrano "oggettivamente" nel meccanismo del *reverse charge*, tipo quelle ricadenti nel regime ex art.74 del Decreto Iva, per le quali, l'Imposta è sempre assolta dal committente che, se non è stabilito in Italia, deve ivi identificarsi o nominare un proprio rappresentante fiscale.

[torna su](#)

I requisiti per la deducibilità delle quote di ammortamento

Corte di Cassazione – Ordinanza del 5 febbraio 2020, n.2742

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento, ai sensi dell'art.102, comma 1 del Tuir, occorre, in aggiunta al requisito della strumentalità in relazione all'attività aziendale, anche l'effettiva immissione del bene nel processo produttivo. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, le quote di ammortamento non possono essere portate in deduzione qualora i beni strumentali siano ancora nella disponibilità del venditore.

[torna su](#)

L'ambito di applicazione del regime di non imponibilità proprio delle cessioni all'esportazione

Corte di Cassazione – Sentenza del 28 gennaio 2020, n.1852

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, il regime di non imponibilità previsto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di esportatori abituali, ai sensi dell'art.8, comma 2 del Decreto Iva, non opera nel caso in cui oggetto della prestazione siano fabbricati o aree edificabili. Tuttavia, aggiunge la Suprema Corte, la richiamata disciplina trova applicazione nell'ipotesi in cui siano acquistati, per effetto di autonome cessioni, beni o servizi che, sebbene riferiti all'immobile, non costituiscono prestazioni accessorie e, pertanto, non possono essere ricondotti alla fattispecie di cessione del fabbricato.

[torna su](#)

L'esigibilità dell'Iva sulle prestazioni di servizi

Corte di Cassazione – Sentenza del 23 gennaio 2020, n.1468

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, per determinare il momento in cui una prestazione di servizi si considera effettuata, non rileva la data in cui la stessa viene eseguita, bensì quella dell'incasso del corrispettivo. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, ai sensi dell'art.3 del Decreto Iva, le prestazioni di servizi sono soggette all'Iva soltanto se rese verso corrispettivo e, pertanto, solo all'atto del relativo pagamento sorge l'obbligo di emettere fattura e versare la relativa imposta.

[torna su](#)

I requisiti di una corretta analisi per la verifica *transfer pricing*

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza 12 novembre 2019, n.4749/1/2019

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha fornito alcuni chiarimenti in tema di prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir. In particolare, la Commissione, ha chiarito che:

- vanno annullati, in quanto costituenti l'esito di una procedura censurabile e non rispettosa sia della normativa nazionale che delle direttive OCSE, gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio, in materia di *transfer pricing*, qualora, ai fini del confronto da un punto di vista quantitativo, risulti utilizzato un campione costituito da soli 4 soggetti, ciò determinando la inadeguatezza del lavoro compiuto in quanto eccessivamente ristretto e non costituente un valido termine di paragone nell'analisi di *transfer pricing*; e
- per dare all'analisi svolta dall'Amministrazione finanziaria coerenza temporale devono essere utilizzati *database con release* aggiornato ai periodi d'imposta accertati, infatti, in caso contrario, si determinerebbe un errore che andrebbe a pregiudicare l'attendibilità dell'accertamento svolto.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it